

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Sabrina Aldi e cofirmatari per la modifica della Legge sull'avvocatura: conoscenza di una seconda lingua nazionale per esercitare la professione di avvocato

del 15 ottobre 2018

1. Introduzione

Nel corso del mese di dicembre del 2017 il Parlamento ha approvato una revisione della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan). Tra le varie modifiche è stato introdotto all'art. 56 cpv. 2, quale ulteriore requisito per esercitare le professioni mediche universitarie regolamentate dalla LPMed, l'autonomia di una seconda lingua nazionale.

Il Gran Consiglio, in quell'occasione, ha ritenuto *«fondamentale per gli operatori sanitari, in particolare i medici e i farmacisti e più in generale per le professioni universitarie regolamentate dalla LPMed, la conoscenza di una seconda lingua nazionale (francese o tedesco), anche in considerazione del fatto che la farmacopea, fondamentale strumento di lavoro, è disponibile solo in queste due lingue e che i rapporti con colleghi e ospedali confederati avvengono di regola in queste lingue»*¹.

Tali considerazioni, perfettamente condivisibili, devono valere anche per l'esercizio della professione di avvocato e questo per i motivi che seguono.

2. Situazione attuale e necessità di una modifica legislativa

Le condizioni per poter esercitare la professione di avvocato negli ambiti coperti da monopolio sono contenute principalmente nella Legge sull'avvocatura (LAvv) e relativo regolamento (RAvv) e, a livello federale, nella Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA). Secondo queste disposizioni combinate, chi è a beneficio di un Bachelor in diritto o di un titolo equivalente può essere iscritto nel registro cantonale dei praticanti ed assolvere il periodo obbligatorio di pratica legale di due anni. Dopo tale periodo di pratica, se a beneficio di un Master in diritto, il praticante può sostenere l'esame per l'ottenimento del brevetto di avvocato. Ottenuto il brevetto, a determinate condizioni, egli si può iscrivere al Registro cantonale degli avvocati ed eventualmente all'ordine degli avvocati ed esercitare così sotto la propria responsabilità la professione. Tali disposizioni sono applicabili a tutti i laureati in legge che vogliono ottenere il brevetto di avvocato nel nostro Cantone.

Diversa la situazione per chi è già a beneficio di un brevetto di avvocato rilasciato all'estero. In questo caso è possibile l'iscrizione all'albo UE e AELS che, di fatto, permette di esercitare la professione di avvocato immediatamente dopo l'iscrizione e senza dover sostenere alcun tipo di esame e senza dover dimostrare di avere la benché minima conoscenza del diritto svizzero materiale e procedurale. Concretamente quindi, un avvocato che ha studiato all'estero e ha ottenuto all'estero il relativo brevetto può esercitare in Svizzera senza aver nessuna conoscenza delle nostre leggi.

A ciò si aggiunge che, in assenza della padronanza di una seconda lingua nazionale oltre all'italiano, non vi è neppure la possibilità di apprendere il nostro diritto tramite lo studio

¹ Rapporto n. 7227R del 9 novembre 2017 della Commissione speciale sanitaria sul messaggio 4 ottobre 2016 concernente la revisione parziale della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria) pag. 32

dottrinale e giurisprudenziale. Infatti, i contributi dottrinali sono essenzialmente pubblicati in francese e in tedesco così come le sentenze del Tribunale Federale e quelle delle corti di altri Cantoni.

Evidentemente, il fatto di non conoscere e padroneggiare una seconda lingua nazionale non permette concretamente un'adeguata tutela del cliente che non si immagina neanche l'importanza di possedere tali conoscenze e pertanto, spesso, non si informa in maniera adeguata.

L'introduzione di un tale criterio per l'iscrizione al Registro cantonale degli avvocati invece non appare necessaria in quanto, l'assolvimento del periodo biennale di pratica e il superamento dell'esame per l'esercizio dell'avvocatura in Ticino offrono già sufficienti garanzie.

Giova poi ricordare che tutti coloro che hanno ottenuto una laurea svizzera, ticinesi compresi, hanno dovuto frequentare una facoltà di giurisprudenza oltre Gottardo sostenendo quindi esami scritti e orali in lingua tedesca e/o francese siccome in Ticino non esiste tale facoltà. La padronanza di una seconda lingua nazionale è pertanto implicita.

Tuttavia, se il legislativo dovesse considerare tale modifica necessaria per una questione di parità di trattamento non ci si oppone all'introduzione di tale criterio anche per chi postula l'iscrizione al registro cantonale.

3. Conclusione

Lo Stato considera che la rappresentanza dinnanzi alle autorità giudiziarie comporta dei rischi notevoli. A riprova di ciò vi è il fatto che per poter esercitare la professione di avvocato è necessario ottenere il brevetto d'avvocato e dimostrare di essere a beneficio di una copertura assicurativa.

La tutela del cliente, che deve poter fare affidamento sul fatto che chi esercita la professione di avvocato nel nostro cantone sia in possesso delle competenze necessarie per poterlo fare, giustifica l'introduzione di questo criterio supplementare.

Pertanto, con la presente iniziativa, si chiede che venga modificata la Legge sull'avvocatura (LAvv) e che sia inserito il criterio di padronanza di una seconda lingua nazionale al fine di potersi iscrivere all'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

Sabrina Aldi
Balli - Guscio - Petrini -
Robbiani - Rückert - Seitz